SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 575)

DISEGNO DI LEGGE

presentato **dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(ANSELMI TINA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BISAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1977

Nuove norme in materia di occupazione

ONOREVOLI SENATORI.

1. — PREMESSA.

Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'impegno programmatico di assumere l'iniziativa legislativa per la riforma della disciplina sul collocamento ordinario.

La vigente legislazione in materia, nonostante le più recenti significative modificazioni introdotte, è tuttora fondamentalmente regolata dalla legge n. 264 del 1949, la cui normativa, sotto la spinta delle necessità all'epoca avvertite dal mondo del lavoro, si era ispirata ad assicurare essenzialmente interventi di carattere assistenziale inidonei ad affrontare le problematiche insorte sia con lo sviluppo del processo di industrializzazione che ha esasperato il fenomeno di mobilità spontanea, sia con la crisi economica, che ha accentuato l'espulsione della manodopera femminile dai processi produttivi e la diffusione del lavoro clandestino.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500) — 2-3-4

Con la riforma del collocamento, che appare non più differibile, si tende innanzi tutto a dotare il potere esecutivo e l'Amministrazione dello Stato di adeguati strumenti per l'approfondimento conoscitivo della struttura del mercato del lavoro, nonchè dei servizi rispondenti all'emergenza di situazioni che esigono l'immediatezza di interventi adeguati in materia di occupazione e di mobilità della manodopera.

Queste esigenze e, ancora più prioritariamente, quella di assicurare un'ampia tutela della libertà di ricerca del lavoro nei confronti di tutti indistintamente i lavoratori non possono prescindere dal carattere pubblico della funzione del collocamento, nell'esercizio della quale lo Stato deve svolgere un ruolo determinante e non secondario o passivo.

L'esercizio della pubblica funzione del servizio di collocamento, realizzato attraverso organi statali con l'attiva partecipazione delle forze sociali interessate e degli enti locali territoriali, consente, infatti, di disporre di una organizzazione del mercato dell'impiego come parte integrante del programma economico nazionale che abbia tra i suoi obiettivi il conseguimento della massima occupazione e lo sviluppo e la piena utilizzazione delle risorse.

L'attuazione di tale linea politica attiva dell'impiego postula, inoltre, che i servizi del collocamento operino in posizione di centralità e con visione unitaria tra le dimensioni comunitaria e nazionale del mercato del lavoro e le molteplici circoscrizioni territoriali che, ai vari livelli regionale, provinciale e comprensoriale, costituiscono i centri di raccolta e di incontro dei flussi di domanda e di offerta dei posti di lavoro.

Altra circostanza che postula la necessità di una visione unitaria del servizio di collocamento è rappresentata dalla esigenza di assicurare una disciplina uniforme nell'attribuzione delle qualifiche attraverso la fissazione di *standards* omogenei che tengano conto anche dei profili medi di professionalità esistenti negli altri Paesi della Comunità.

Il disegno di legge, nel riaffermare la funzione pubblica statale della politica e dei servizi dell'impiego — la sola idonea ad assicurare tra l'altro la mobilità interregionale della manodopera —, tiene conto della imprescindibile necessità che, nell'attuazione di tale politica, siano coinvolte tutte le forze portatrici degli interessi che devono trovare la loro realizzazione nella concreta azione degli uffici preposti all'avviamento al lavoro.

Una maggiore partecipazione delle formazioni sociali direttamente interessate al processo produttivo e delle Regioni alla funzione dell'avviamento al lavoro viene realizzata attraverso la predisposizione di un modulo organizzativo che si svolge, ai vari livelli locali e centrali, con l'affiancamento agli uffici burocratici del Ministero del lavoro di organismi (Commissione centrale per l'impiego, commissioni regionali, provinciali e comprensoriali) nei quali sono rappresentate le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli esponenti degli enti locali ai vari livelli della loro organizzazione (regionale, provinciale e comunale).

Al modulo organizzativo adottato è stato applicato nel modo più completo il principio del decentramento amministrativo attribuendo ampi poteri decisionali agli organi collegiali delle articolazioni periferiche e riservando agli organi centrali le sole funzioni indispensabili ad assicurare unitarietà e coordinamento al sistema dei servizi dell'impiego.

2. — Organi centrali del collocamento.

Gli articoli 1 e 2 prevedono l'istituzione, i compiti, la composizione e il funzionamento della Commissione centrale per l'impiego.

Rispetto all'attuale Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati (articoli 1 e seguenti, legge n. 264 del 1949) la nuova Commissione sarà dotata non più soltanto di compiti consultivi, bensì anche di poteri deliberativi, decisionali, di accertamento e di iniziativa, sicchè assume natura e caratteristiche di organo di propulsione per tutte le attività del Ministero del lavoro attinenti alla politica dell'occupazione.

Per questa sua caratterizzazione la Commissione centrale per l'impiego, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diventa l'organo che sovraintende, dispone ed indirizza tutti gli interventi e le attività aventi rilevanza generale in materia di specificazione dei contenuti, delle linee e degli indirizzi della politica del lavoro in relazione agli obiettivi della politica economica nazionale; accerta e valuta i dati sui fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera e la sua dislocazione in sede locale, regionale e settoriale; ricompone tali dati a livello nazionale costituendo la struttura di raccordo tra la politica nazionale dell'occupazione e quella della Comunità economica europea; gestisce in tale visione unitaria attraverso appositi servizi tecnico-amministrativi la mobilità territoriale, interprofessionale e intersettoriale dei lavoratori; provvede all'indirizzo e al coordinamento dei programmi regionali concernenti la formazione e l'addestramento professionale in relazione agli obiettivi della politica nazionale dell'occupazione.

Per quanto attiene alle attribuzioni di natura più strettamente tecnica ed amministrativa, è importante sottolineare che la Commissione centrale per l'impiego assume direttamente il compito, attualmente proprio del Ministro, di determinare a seguito di proposta delle commissioni regionali per l'impiego (articolo 12, primo comma, lettera *i* e secondo comma stesso articolo) le categorie dei lavoratori specializzati o da adibire ad attività che comportano particolari responsabilità e le categorie impiegatizie per le quali è ammessa la richiesta nominativa ai sensi dell'articolo 27 del disegno di legge (articolo 1, primo comma, lettera *e*).

Sempre sotto questo aspetto generale tecnico-amministrativo, la Commissione centrale per l'impiego ha anche il compito di determinare la classificazione professionale in base alla quale le sezioni di collocamento operano su scala nazionale il raggruppamento degli iscritti nelle liste per settori di produzione, entro ciascun settore per categoria professionale e in ciascuna categoria per qualifica e specializzazione.

È molto importante che la classificazione professionale venga attribuita all'organo centrale, perchè questo deve tenere conto nell'individuarla sia della classificazione adottata dalla CEE sia della contrattazione collettiva, al fine di non compromettere l'attuazione della mobilità del lavoro e di fornire indicazioni alle Regioni per la programmazione delle attività formative.

3. — ANAGRAFE DEL LAVORO.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede l'istituzione dell'anagrafe del lavoro per l'acquisizione dei dati certi sulla consistenza, la composizione e la dislocazione delle forze di lavoro occupate o disponibili, per consentire la mobilità dei lavoratori, per programmare interventi attivi in proposito.

Strumentalmente connessi all'attuazione dell'anagrafe del lavoro sono:

l'obbligo dei privati datori di lavoro nonchè delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, degli enti pubblici in genere di inviare ai servizi del collocamento la denuncia nominativa del personale in forza con l'indicazione delle rispettive qualifiche; nonchè l'obbligo di fornire tutti i dati e le notizie in loro possesso relativamente ai lavoratori da loro dipendenti a qualsiasi titolo (art. 3, secondo comma);

il compito affidato alle sezioni comprensoriali di effettuare ogni necessaria ricerca per la migliore conoscenza del mercato del lavoro (art. 5, secondo comma);

l'onere per chiunque aspiri ad essere avviato ad un lavoro subordinato di iscriversi nelle liste di collocamento presso le sezioni degli uffici provinciali del lavoro (art. 14);

l'analogo onere per il lavoratore che intenda cercare lavoro in altro comune, fuori del comprensorio, di trasferire l'iscrizione nella sezione del comune di immigrazione (art. 16);

l'onere della conferma dello stato di disoccupazione (art. 17);

la suddivisione degli iscritti in classi (art. 21);

la previsione del fabbisogno di manodopera (art. 22);

l'obbligo per i datori di lavoro, privati e pubblici, di richiedere i lavoratori da assumere alla sezione comprensoriale di collocamento (artt. 23, 25, 27 e 29);

l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare alla sezione di collocamento ogni modifica intervenuta nelle mansioni che comporti variazione nella qualifica del lavoratore (art. 31);

l'autorizzazione della commissione comprensoriale per l'impiego al passaggio diretto e immediato da un'azienda ad un'altra (art. 32);

l'obbligo per i datori di lavoro, privati e pubblici, di notificare alla sezione di collocamento i nomi, le qualifiche e la residenza dei lavoratori di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro (art. 33).

Sulla base dei dati risultanti dall'osservanza delle norme sopra richiamate, si arriverà ad ottenere la condizione di trasparenza del mercato del lavoro, il che significa che dovrebbero ridursi e possibilmente annullarsi quei fenomeni di violazione di varie norme della legislazione sociale, cioè il cosiddetto lavoro nero, le doppie occupazioni, il lavoro precario, il lavoro a domicilio illegittimo.

L'istituzione dell'anagrafe del lavoro sarà attuata con la necessaria gradualità, essendo previsto che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvederà con proprio decreto, sentita la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 1, ad emanare le norme necessarie per l'attuazione dell'anagrafe del lavoro, tenuto conto che per l'entrata in vigore della nuova disciplina è prevista, una volta perfezionata in legge dello Stato, una *vacatio* di 180 giorni dalla data di pubblicazione.

Al riguardo si fa presente che il Ministero del lavoro non solo dispone di un elaboratore centrale e si sta dotando di terminali, già finanziati, ma ha pure impostato l'impianto dell'anagrafe stessa.

La messa a regime, a sua volta, non potrà che avere carattere graduale e ciò per l'analisi dei tempi e delle modalità di attuazione nonchè dei costi dell'anagrafe. Lo studio e la progettazione dell'anagrafe saranno ad ogni modo agevolati dai risultati dell'esperimento-pilota che il Ministero del lavoro si appresta ad effettuare per la gestione automatizzata del collocamento nelle province del Lazio e a Napoli e che già prevede una struttura di gestione con riferimento specifico ad uno schedario dei lavoratori interessati.

L'esperimento, oltre a verificare la validità delle procedure studiate, tende principalmente a definire in maniera correlata con le procedure stesse, l'architettura del sistema informativo, inteso come tipo di dispositivi periferici da adottare e relative linee di comunicazione.

Il sistema progettato dal Ministero del lavoro presenta necessariamente caratteristiche di flessibilità e di massimo decentramento rispetto ad altri progetti di tipo centralizzato che notoriamente non hanno dato buoni risultati operativi in termini di tempestivo espletamento del servizio per il quale sono stati realizzati.

Una volta entrata a regime, l'anagrafe del lavoro permetterà l'assolvimento dei servizi connessi alla composizione territoriale dei lavoratori e, in più lato senso, alla mobilità del fattore lavoro.

La disposizione essenziale per tali adempimenti è contenuta nell'articolo 22 del disegno di legge, che fa obbligo alle aziende industriali di nuovo insediamento o che intendono procedere agli ampliamenti degli impianti esistenti, di dare comunicazione alla competente sezione comprensoriale, all'ufficio provinciale del lavoro e alla Regione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera.

Altre norme riguardanti la mobilità sono presenti nella nuova disciplina.

Il discorso sulla mobilità deve iniziare da quella interaziendale ed intersettoriale nel quadro delle esigenze di ristrutturazione e

riconversione oltrechè di sviluppo delle attività produttive.

L'obiettivo da perseguire appare ovviamente quello di agevolare il passaggio dei lavoratori da un'azienda in crisi ad un'altra, in fase di sviluppo o sostitutiva, nelle migliori condizioni di professionalità acquisite attraverso la frequenza di appositi corsi istituiti dalla Regione.

La mobilità del lavoro concorre certamente a realizzare un proficuo raccordo tra l'adeguata e razionale utilizzazione della manodopera occupata e gli obiettivi di produttività indispensabile al superamento della crisi in atto e al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei lavoratori.

Nell'esplicazione della funzione collocativa appare infatti indispensabile la conoscenza della dinamica di sviluppo dei settori produttivi e quindi del processo generativo dei posti di lavoro.

I servizi del Ministero del lavoro preposti alla compensazione territoriale della manodopera e alla mobilità in genere dei lavoratori dovranno esplorare sistematicamente e senza soluzione di continuità le occasioni di incontro della domanda e dell'offerta di posti di lavoro non solo entro i confini nazionali ma anche nella più vasta area del Mercato comune europeo.

La gestione della mobilità verrà attuata principalmente in funzione delle libere scelte del lavoratore, anche mediante un'adeguata azione di informazione in merito alle condizioni di vita e di lavoro.

Altri problemi che potranno essere risolti con un efficiente sistema di elaborazione di dati concernono il raggiungimento degli obiettivi posti dalla politica economica e di quella del lavoro, in particolare di quelli derivanti dall'esigenza di disporre di informazioni statistiche sempre più accurate ed attendibili.

Il perfezionamento delle statistiche del lavoro non è più solo preoccupazione di singoli studiosi, ma rientra nei compiti e nelle funzioni della pubblica amministrazione. Per questo, sono continuamente soggette all'analisi critica ed ai confronti internazionali, onde saggiare la validità dei metodi di rilevazione e dei risultati ottenuti.

Recentemente il Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, ai fini di una migliore conoscenza del mercato del lavoro e della sua evoluzione, ha approvato un regolamento, con il quale ha istituzionalizzato una serie di rilevazioni statistiche concernenti: l'occupazione, gli orari di lavoro, la durata del lavoro, le retribuzioni di fatto, estese alle aziende di tutti i settori economici; la disoccupazione, estese anche alla durata della medesima nei confronti dei senza lavoro distinti per sesso, per regione, per classi di iscrizione nelle liste di collocamento, per classificazione professionale con indicazione anche dei flussi e gruppi di età; la domanda di lavoro per regioni e per gruppi di professione; i lavoratori migranti distinti per nazionalità e per gruppi di professione, per sesso, gruppi di età, regioni di provenienza e rami di attività economica.

I compiti di cui trattasi comportano ovviamente la disponibilità di mezzi di elaborazione automatica adeguati che solamente l'attuazione dell'anagrafe del lavoro così come prefigurata e progettata potrà offrire.

Conseguentemente l'anagrafe del lavoro non rappresenta che il completamento di un ampio sistema di meccanizzazione dei servizi tecnici del collocamento e dell'impiego, della quale si impone l'attuazione pena l'impossibilità di assolvere i relativi compiti nell'interesse dei lavoratori su basi di funzionalità e di legittimità e con la quale si conseguiranno anche economie in termini di tempi tecnici, di eliminazione del lavoro cartaceo e manuale, di tempestività di risultati.

4. — ORGANI PERIFERICI.

Gli articoli da 4 a 12 disciplinano l'istituzione e i compiti degli organi periferici.

a) *Comprensorio e commissioni comprensoriali.*

Un'innovazione significativa nell'articolazione territoriale del servizio del collocamento è il comprensorio che dovrà costituire principalmente un'area che meglio si

presti funzionalmente all'applicazione dei servizi di base dell'impiego.

L'individuazione dei comprensori rappresenta, per il Ministero del lavoro, un problema la cui soluzione non potrà certamente esautorare il livello provinciale ove sono presenti gli uffici del lavoro dai quali le sezioni di collocamento organicamente dipendono.

L'articolo 4, ispirandosi a criteri di gradualità e flessibilità, prevede che l'adeguamento numerico delle sezioni comprensoriali alle esigenze funzionali del collocamento sarà attuato entro un triennio dall'entrata in vigore della legge.

I parametri generali cui l'articolo 4, primo comma, intende ancorare l'individuazione del comprensorio, ossia l'estensione dell'area comprensoriale a uno o più comuni nonchè l'omogeneità delle caratteristiche sotto il profilo dell'occupazione dei lavoratori e, inoltre, la situazione economica e il movimento migratorio dei lavoratori (art. 9, secondo comma, lettera *a*), sono di carattere oggettivo.

Il comprensorio costituirà l'area in cui le residenze sono prevalentemente destinate a coloro che lavorano nella stessa zona e dove i servizi di pubblico generale interesse sono organizzati in modo da consentire alla popolazione residente di trovare risposta, all'interno della stessa area, alle proprie esigenze fondamentali.

Pertanto, ai fini dell'individuazione dei comprensori, dovranno essere rilevati i seguenti elementi:

a) la situazione geografica, quale bacino autonomo di manodopera;

b) se trattisi di area urbanizzata o non urbanizzata;

c) i mezzi di comunicazione;

d) le infrastrutture sociali (uffici delle Amministrazioni dello Stato, unità sanitaria locale, asili-nido, centri di assistenza, distretto scolastico, centri di formazione professionale, attività turistiche, ecc.);

e) la dinamica dei dati demografici;

f) la struttura e la dinamica delle attività produttive;

g) la dinamica dell'occupazione.

Le sezioni comprensoriali (artt. 4 e 5) costituiscono strutture di base dei servizi dell'impiego sovraordinate alle sezioni comunali e frazionali di collocamento già previste dalla legislazione vigente.

Ferma restando la competenza di queste ultime per gli atti amministrativi e gli adempimenti tecnici propri del procedimento collocativo, in senso stretto, concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'assegnazione alle classi dei lavoratori iscritti, la loro classificazione professionale, l'orientamento al lavoro e l'eventuale cancellazione dalle liste medesime (art. 5, ultimo comma), la sezione comprensoriale assume il compito di effettuare ogni necessaria ricerca per la migliore conoscenza del mercato del lavoro nell'ambito del comprensorio e di comunicare i relati dati alla Commissione comprensoriale per l'impiego (art. 5, secondo comma).

Questo elemento di differenziazione rispetto alle sezioni comunali e frazionali si pone come il nucleo essenziale di una funzione del tutto distinta e nuova, tendente a realizzare un primo circuito dinamico di base le cui fasi possono essere così sintetizzate: osservazione tecnica e approfondita della struttura locale del mercato del lavoro; ricerca ed individuazione delle linee tendenziali secondo cui può prevedersi che si muova l'evoluzione delle singole componenti di tale struttura; rilevazione dei dati significativi e comunicazione dei medesimi alla commissione comprensoriale per l'impiego che stabilisce, a sua volta, gli indirizzi lungo i quali sia da ritenersi più opportuno orientare la politica dell'occupazione, la cui attuazione è poi affidata alle stesse sezioni comprensoriali (art. 7, primo comma).

Tutto ciò implica che la sezione comprensoriale non deve essere solo una struttura di recepimento di impulsi esterni degli utenti o dell'Ufficio provinciale del lavoro, ma dovrà assumere l'iniziativa della ricerca producendo dati obiettivi o almeno attendibili su cui poter costruire la politica attiva del lavoro.

L'altro polo dinamico del circuito comprensoriale della politica dell'occupazione è la commissione comprensoriale per l'impie-

go nella cui composizione, su undici membri, compreso il presidente che si identifica col dirigente della sezione comprensoriale, sei sono in rappresentanza dei lavoratori.

Viene in tal modo accentuato e più incisivamente attuato il progressivo trapasso dei servizi del collocamento e dell'impiego da una gestione per così dire burocratica ad una gestione collegiale secondo un orientamento legislativo del quale costituiscono fonti eminenti il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e l'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La figura del collocatore individuale cede così alla funzione collegiale di organi nei quali sono rappresentati con peso maggiore rispetto ad altre componenti le organizzazioni sindacali dei lavoratori, la cui lunga aspirazione verso una corresponsabilità nei servizi del collocamento viene pienamente soddisfatta (art. 8, commi primo e quarto).

Naturalmente le commissioni comprensoriali per l'impiego sostituiscono ad un livello meno periferico e più funzionale le attuali commissioni comunali per il collocamento ordinario (art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300) che vengono soppresse (art. 7, ultimo comma) e svolgono, per il comune ove ha sede la sezione comprensoriale e per gli altri comuni dove risultano residenti non più di trenta lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, le funzioni delle commissioni locali per la manodopera agricola, sostituendosi ad esse (art. 7, secondo comma, lettera *e*).

Per quanto attiene alla gestione tecnica del servizio del collocamento il compito più importante della Commissione comprensoriale per l'impiego sarà molto simile a quello che attualmente è affidato alla Commissione comunale e cioè la formazione e l'aggiornamento periodico delle graduatorie delle precedenze per l'avviamento dei lavoratori a richiesta numerica (art. 7, secondo comma, lettera *a*).

Vanno però sottolineate alcune differenze non semplicemente formali circa la configurazione e l'espletamento di tale compito.

Anzitutto la formazione della graduatoria non sarà più un adempimento necessario sempre e per ogni comune come avviene attualmente (art. 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300). Infatti essa è prevista per le località e per le categorie di lavoratori con elevato indice di disoccupazione, individuato dalla competente Commissione provinciale per l'impiego (art. 26, terzo comma).

In secondo luogo mutano i criteri per la formazione della graduatoria. Il primo e il più importante di essi non sarà più il carico familiare, bensì l'anzianità di iscrizione nella prima classe prevista dall'articolo 21 del disegno di legge, che è quella dei disoccupati (vedi articoli sopracitati) ove s'intendono per tali sia i soggetti in cerca di prima occupazione (cosiddetti inoccupati) sia i lavoratori con esperienze lavorative che hanno perduto per qualsiasi ragione il posto di lavoro.

La graduatoria delle precedenze deve essere esposta al pubblico e deve essere aggiornata ogni qualvolta subisca una modificazione, dandosi pubblicità sia all'elenco degli avviati al lavoro sia alle richieste numeriche pervenute dai datori di lavoro, il tutto dovendo servire al controllo della generalità degli interessati, anche ai fini di eventuali impugnative. La sezione comprensoriale provvederà ad amministrare con continuità la graduatoria fissata dalla commissione, naturalmente in corrispondenza alle richieste numeriche di assunzione per categorie e qualifica, senza alcuna possibilità di autonoma determinazione (art. 25, commi terzo e quarto).

Ugualmente non potrà che adottare atti vincolanti la sezione di collocamento quando si tratterà di dar corso a richieste nominative consentite dalla legge, dopo che la commissione comprensoriale per l'impiego avrà accettato la legittimità della richiesta nominativa stessa per i casi tassativamente consentiti (art. 25).

Altro compito estremamente qualificante della commissione comprensoriale per l'impiego è quello di autorizzare il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalla

azienda presso la quale è occupato ad un'altra (articolo 7, secondo comma, lettera *f*).

Poichè nella prassi il passaggio diretto ed immediato è diventato uno dei mezzi principali per eludere la disciplina del collocamento, l'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, esige attualmente per tale passaggio il nulla-osta della sezione di collocamento competente.

Per stroncare definitivamente ogni possibile abuso l'articolo 32 del disegno di legge prevede l'attribuzione alla commissione comprensoriale per l'impiego del potere di autorizzare il passaggio di cui si tratta, previo accertamento di una serie di condizioni molto precise e rigorose, facilmente accertabili, che sono specificate nello stesso citato articolo 32.

Nell'ambito del comprensorio la commissione comprensoriale per l'impiego favorisce ed attua all'interno della circoscrizione una particolare forma di mobilità della manodopera, consistente nella compensazione territoriale dei lavoratori iscritti in tutte le sezioni comunali e frazionali dell'area comprensoriale, e la cui particolarità è data dal fatto che tale mobilità prescinde completamente dal trasferimento dell'iscrizione (art. 7, secondo comma, lettera *c*).

b) *Commissioni provinciali per l'impiego.*

Un secondo circuito di flussi di informazioni necessarie per l'attuazione di una politica attiva del lavoro è quello verticale che si stabilisce per effetto della comunicazione da parte della commissione comprensoriale per l'impiego, degli elementi e dati raccolti nel comprensorio circa la struttura e la tendenza della domanda di lavoro (art. 7, secondo comma, lettera *b*).

Altre informazioni pervengono alla commissione provinciale per l'impiego dalle sezioni comprensoriali, concernenti la formazione professionale e sono attinenti essenzialmente ai fabbisogni formativi in relazione alla domanda di lavoro (art. 9, secondo comma, lettera *c*).

La commissione provinciale per l'impiego è posta così in grado di compiere attendibili valutazioni in ordine al mercato del lavoro sia per i singoli comprensori sia nell'ambito della provincia e di formulare proposte alla commissione regionale per l'impiego in materia di formazione professionale [art. 9, secondo comma, lettere *c*) e *d*)].

La commissione provinciale per l'impiego può derogare per determinati lavori nel comprensorio alla regola degli avviamenti riservati solo ai disoccupati iscritti presso la sezione comprensoriale, facendo concorrere lavoratori di altri comprensori secondo opportuni criteri di proporzionalità (art. 9, secondo comma, lettera *c*).

Da quanto si è detto appare evidente che i compiti della commissione provinciale per l'impiego (art. 9) differiscono sostanzialmente rispetto a quelli prevalentemente di materia contenziosa dell'attuale commissione provinciale per il collocamento ordinario (art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264), in quanto si è posto l'accento nel disegno di legge di riforma sugli aspetti di politica del lavoro, costituendo il nuovo organo il primo momento necessario dell'essenziale flusso di informazioni sulla struttura del mercato del lavoro nell'area provinciale in senso verticale, indispensabile per dare contenuto e attuazione a quel particolare aspetto della politica attiva del lavoro che è costituito dalla gestione della mobilità dei lavoratori.

c) *Commissioni regionali per l'impiego.*

A seguito della costituzione delle Regioni a statuto ordinario nonchè dell'assunzione e dell'effettivo esercizio dei loro poteri, s'imponeva che l'Amministrazione del lavoro si dotasse di altrettanti organi collegiali che non solo si ponessero nello stesso rapporto di sostegno e di indirizzo rispetto agli uffici regionali del lavoro già esistenti in simmetria a quanto previsto per il livello comprensoriale o per il livello provinciale, ma che costituissero soprattutto la sede di proposizione delle politiche settoriali impostate dalle singole Regioni per le questioni e gli aspetti aventi attinenza e punti di contatto con la politica del lavoro impostata dal Governo centrale, nonchè la sede di elaborazione coerente degli interventi dello Stato e della Re-

gione per il conseguimento di comuni obiettivi della piena occupazione e di elevazione sociale dei lavoratori (art. 12, primo comma, lettera *a*).

Sul presupposto che la politica di governo del territorio, anche per ciò che riguarda gli insediamenti industriali e gli insediamenti abitativi, è di pertinenza della Regione, si spiega come spetti alla commissione regionale per l'impiego deliberare in ordine all'istituzione e alla competenza territoriale delle sezioni comprensoriali di collocamento (art. 12, primo comma, lettera *l*), e fornire all'amministrazione regionale indicazioni orientative in materia di localizzazione degli interventi pubblici per la costruzione di alloggi per i lavoratori (art. 12, primo comma, lettera *m*).

In ordine alla istituzione delle sezioni comprensoriali la commissione regionale per lo impiego acquisisce preventivamente il parere obbligatorio della commissione provinciale; mentre in ordine alla localizzazione degli interventi pubblici per la costruzione di alloggi per i lavoratori e, più in generale, per stabilire i criteri di attuazione a livello regionale della politica organica e attiva dell'impiego in armonia con gli organi della Regione, la commissione regionale può utilizzare i risultati delle comunicazioni relative ai nuovi insediamenti e all'ampliamento degli impianti esistenti, alle quali sono tenute le aziende industriali [art. 12, primo comma, lettera *a*) e art. 22].

Naturalmente la commissione regionale per l'impiego, per raggiungere tali fini, effettua studi e ricerche sul mercato del lavoro di propria iniziativa (art. 12, primo comma, lettera *e*), ma nulla esclude che possa avvalersi dei risultati conseguenti alle osservazioni dirette effettuate dalle sezioni comprensoriali già specificate.

In ogni caso, ai fini dell'azione promozionale dell'occupazione, la commissione regionale per l'impiego: dal lato della domanda di lavoro, accerta i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera; mentre, dal lato dell'offerta, propone programmi di attività e di interventi in relazione ai nuovi insediamenti industriali e agli ampliamenti previsti anche con riferimento ai processi di ristrutturazione e riconversione in coerenza con i piani regionali di sviluppo economico, anche ai fini della formazione professionale.

Inoltre la commissione regionale per l'impiego ha il potere di proporre iniziative e di esprimere pareri agli appositi servizi del Ministero del lavoro in ordine alla gestione della mobilità dei lavoratori nell'ambito del territorio regionale, anche con riferimento alle provvidenze previste dall'articolo 35 del disegno di legge.

In sostanza la commissione regionale per l'impiego chiude il circuito del flusso di atti, informazioni e procedimenti attraverso cui si sostanzia nell'ambito regionale l'attuazione della politica attiva del lavoro, rappresentandone il momento unificatore e di sintesi.

5. — Iscrizione e classificazione professionale (artt. 13-21).

Con l'articolo 13 viene istituito il libretto professionale che sostituirà il libretto di lavoro previsto dalla legge n. 112 del 1935.

A parte il mutamento della denominazione, la prima delle innovazioni apportate riguarda l'ufficio legittimato al rilascio, il quale sarà la competente sezione di collocamento e non più il sindaco del comune di residenza.

Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 112 del 1935 attribuiva la competenza al rilascio del libretto di lavoro all'Ispettorato del lavoro. L'articolo 13 prevede, invece, che anche nei confronti dei predetti lavoratori al rilascio del libretto professionale provveda la sezione di collocamento.

Altra innovazione riguarda il regime delle eccezioni dall'obbligo imposto alla generalità dei lavoratori subordinati di munirsi del libretto professionale. A parte i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, saranno esentati dall'obbligo i dipendenti assunti dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici non economici mediante concorso

pubblico nonchè il personale docente, supplente o incaricato, delle scuole statali.

L'iscrizione dei lavoratori è il primo atto essenziale per iniziare la procedura di collocamento attraverso l'ufficio competente. La iscrizione è vincolata dal presupposto della residenza (art. 14).

L'articolo 16 del disegno di legge, inoltre, non pone alcun limite di distanza dal comune di residenza per il trasferimento della iscrizione.

Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'interessato abbia compiuto l'età stabilita dalla legge per l'assunzione al lavoro (articolo 15, primo comma) e sia in possesso del libretto professionale sul quale vengono riportati gli estremi dell'iscrizione (art. 15, ultimo comma).

Lo stesso diritto è riconosciuto ai cittadini dei Paesi della CEE che in luogo del libretto professionale hanno l'onere di esibire l'apposito documento prescritto dalle norme comunitarie (art. 14, secondo comma).

Per i lavoratori stranieri appartenenti ai Paesi extracomunitari l'iscrizione può essere effettuata in separate liste (art. 14, terzo comma).

Liste speciali sono previste per gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o per la natura e il grado della loro invalidità possano riuscire di danno alla salute propria e dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, ai fini dell'eventuale avviamento in laboratori protetti (art. 15, secondo comma).

Le iscrizioni devono essere eseguite cronologicamente secondo l'ordine di presentazione delle domande (art. 21, primo comma) per garantire al lavoratore una determinata anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento (art. 26, primo comma).

Per evidenti motivi di equità, nel caso di trasferimento dell'iscrizione in comune diverso da quello di residenza, è prevista la conservazione della predetta anzianità per un massimo di sei mesi (art. 16, primo comma).

Le iscrizioni devono essere distinte secondo una prima classificazione determinata dalla legge (art. 21). Alle cinque classi previste dall'articolo 10 della legge n. 264 del 1949, l'articolo 21 del disegno di legge sostituisce le tre dal medesimo previsto, con notevole razionalizzazione del sistema.

La prima classe raggruppa tutti i soggetti con o senza precedenti lavorativi, che sono in cerca di lavoro perchè disoccupati. Cade così, con notevole beneficio per le rilevazioni statistiche e per lo studio del fenomeno della disoccupazione, la distinzione piuttosto artificiosa tra disoccupati e inoccupati, intendendosi per tali i giovani o altre persone in cerca di prima occupazione.

Viene abolita la classe delle casalinghe che, in omaggio al principio di valore costituzionale della parità dei sessi di fronte alle occasioni di lavoro, non ha ragion d'essere e può essere causa solo di discriminazioni a svantaggio dell'occupazione femminile.

Al pari dell'ultimo comma del citato articolo 10, l'ultimo comma dell'articolo 21 prevede la formazione di liste separate per determinati soggetti che si dichiarano disponibili per occupazioni che presentano particolari caratteristiche confacenti con i loro specifici interessi.

Però mentre la legge in vigore limita tali caratteristiche alla brevità di durata o alla stagionalità del lavoro, il disegno di legge prevede, in aggiunta a questi, altri tipi di lavoro che si distinguono anche per particolari modalità di orario con cui vengono eseguiti (orario flessibile, *part-time*, orari predeterminati dedotti specificamente in contratto).

Si aggiunga, inoltre, come oggetto di classificazione separata, di fondamentale rilievo innovativo, l'iscrizione nelle liste di collocamento di coloro che chiedono di essere avviati a corsi di formazione professionale. Si viene a codificare in tal modo un principio suscettibile dei più ampi sviluppi in sede di legislazione in materia di formazione professionale.

La funzione del collocamento viene così ad assumere un'importanza sempre maggiore ed una portata sempre più vasta.

Entro le classi suindicate i lavoratori debbono essere raggruppati per settori di pro-

duzione, categorie professionali, qualifiche e specializzazioni (art. 21, penultimo comma). È questa la vera classificazione professionale non più affidata alla mera discrezionalità amministrativa degli organi centrali e periferici del collocamento in quanto, come già accennato, circoscritta in limiti determinati secondo criteri tecnici dallo stesso disegno di legge previsti in aderenza alla concreta realtà del mercato del lavoro.

Infatti, con il disegno di legge in esame è stata operata una scelta innovativa sia per quanto attiene alla « classificazione professionale » sia per quanto riguarda l'accertamento della capacità professionale del lavoratore.

Per ciò che attiene alla classificazione professionale, il potere discrezionale del Ministero viene inquadrato in limiti oggettivi che concorrono a renderlo il più possibile aderente al concreto atteggiarsi del mercato del lavoro considerato sia in rapporto alla più vasta area costituita dai Paesi della CEE sia attraverso il raggruppamento per fasce omogenee di profili professionali emergenti dalla contrattazione collettiva (articolo 1, lettera *c*).

Per quanto concerne, invece, l'accertamento nei confronti del singolo interessato è prevista l'attuazione dell'indagine diretta della sezione di collocamento, che potrà avvalersi di diversi strumenti:

1) in primo luogo, il colloquio preliminare con il lavoratore al fine di accertare specie e grado di qualificazione e di specializzazione professionale, oppure il possesso dei particolari requisiti di professionalità previsti per la richiesta nominativa. Il colloquio preliminare all'atto della prima iscrizione è obbligatorio e si svolge sulla base della documentazione esibita dal lavoratore, di opportuni sussidi tecnici, nonchè eventualmente, quando si ritengano indispensabili, sulla base delle risultanze dell'esame medico, di quello psico-tecnico e del profilo finale formulato al compimento della scuola dell'obbligo (articolo 18, commi primo e secondo);

2) antecedentemente al colloquio preliminare è previsto per la prima iscrizione dei giovani lavoratori un consiglio di orientamento da effettuarsi presso centri di orientamento professionali istituiti da enti pubblici, amministrazioni regionali e locali o da istituti universitari (art. 18, ultimo comma);

3) nel caso in cui si riscontri l'impossibilità di accertare direttamente il livello di preparazione professionale dichiarato dagli interessati, la sezione di collocamento demanda il relativo accertamento nell'apposita commissione prevista dall'articolo 19 del disegno di legge (art. 18, terzo comma).

Trattasi di un collegio a struttura paritetica, avente il compito di indagare in ordine alla cosiddetta « qualifica soggettiva » del lavoratore la quale attiene al momento precontrattuale rispetto al rapporto di lavoro subordinato e che è cosa ben diversa rispetto alla « qualifica oggettiva » la quale attiene direttamente alle mansioni che in concreto al lavoratore sono attribuite nell'ambito del rapporto di lavoro.

Con l'istituzione della commissione per l'accertamento del livello professionale si viene a colmare una lacuna della legislazione vigente, evidenziata dalla superata disciplina di cui all'articolo 96 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Sotto questo aspetto nessun particolare problema dovrebbe emergere quando la posizione professionale specifica del lavoratore è espressa, in sede di successive iscrizioni, nell'abitualità o nell'attitudine tecnica documentata dal libretto di lavoro, la cui disciplina viene innovata dall'articolo 13 del disegno di legge in esame.

6. — Avviamento al lavoro.

Le funzioni della sezione di collocamento non si limitano, nè possono limitarsi, ad una semplice attività di iscrizione poichè l'anzidetto ufficio si configura come organo attivo di distribuzione della manodopera, donde la necessità che anche i datori di lavoro si rivolgano alla sezione quando abbiano bisogno di lavoratori.

Si rende così possibile il contatto, attraverso l'attività della sezione di collocamen-

to, della domanda e dell'offerta di lavoro, attuando il regolare funzionamento del mercato del lavoro che è interesse precipuo dello Stato ottenere attraverso gli appositi organi a ciò deputati.

Tale principio trova attuazione nel disegno di legge in esame attraverso alcune norme da ritenersi fondamentali. Quella di cui al primo comma dell'articolo 14 che, obbligando chiunque aspiri a lavorare alle altrui dipendenze ad iscriversi presso la sezione territorialmente competente, fa confluire in essa l'offerta di lavoro nella zona; quella che vieta all'esercizio privato della mediazione, anche se gratuito (articolo 37, primo comma) tutelata da severe sanzioni penali; quella desumibile dal primo comma dell'articolo 23 che fa obbligo al datore di lavoro di rivolgersi alla competente sezione di collocamento, salvo casi di forza maggiore, per la assunzione di lavoratori.

Le disposizioni, secondo cui le assunzioni non solo debbono essere operate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, ma anche rivolgendosi alla competente sezione di collocamento, ribadiscono il principio della territorialità del servizio di collocamento, in forza del quale la domanda e l'offerta di lavoro vengono ad incontrarsi nella stessa sede territoriale della sezione di collocamento.

La richiesta che può effettuare il datore di lavoro deve essere numerica per categoria, specializzazione e qualificazione professionale, ma può essere avanzata anche per profili professionali e per fasce omogenee di professionalità (articolo 25, primo comma).

Quest'ultima innovazione è correlata alla esigenza di restare aderenti alla realtà socio-economica del Paese, nel senso di rendere adeguati ai fattori evolutivi operanti nel nostro sistema produttivo (quali il minor grado di concentrazione industriale, l'offerta di lavoro squilibrata costantemente in eccesso, il più basso livello di scolarizzazione della manodopera, la normativa sindacale delle qualifiche più generiche) i profili di professionalità adattabili alle singole e più varie esigenze.

In alcuni casi tassativamente fissati (articolo 27) è ammessa la richiesta nominativa.

Profonda innovazione alla vigente disciplina del collocamento si coglie nell'abolizione dell'istituto dell'assunzione diretta da parte del datore di lavoro, effettuata senza obbligo di rivolgersi alla sezione di collocamento, per tutti i casi previsti dal terzo comma dell'articolo 11 della legge n. 264 del 1949.

In pratica le fattispecie di assunzione diretta sono state ricondotte all'istituto della richiesta nominativa il cui campo di applicazione è stato a sua volta fortemente ridotto.

L'assunzione diretta è prevista solo per motivi di forza maggiore ed è, comunque, soggetta a condizioni, cautele e sanzioni che dovrebbero eliminare in pratica ogni possibilità di abuso (articolo 29).

Compiute le attività preparatorie finora descritte, la sezione di collocamento provvede all'avviamento al lavoro. Tale atto avrà diversa natura giuridica: di autorizzazione, nel caso che la sezione di collocamento provveda a seguito di richiesta nominativa; di assegnazione, a seguito di richiesta numerica.

7. — Disposizioni finanziarie e finali.

Il titolo IV del disegno di legge contiene disposizioni finanziarie, transitorie e finali.

È prevista tra l'altro la soppressione e la unificazione di organi collegiali attualmente esistenti, l'attribuzione dei relativi compiti agli organi collegiali di nuova istituzione (articolo 39) e l'utilizzazione del personale dipendente dalle gestioni mutualistiche che si renderà eccedente a seguito della prevista soppressione delle gestioni stesse (art. 41).

Al riguardo lo strumento tecnico adottato è quello del comando che presenta il vantaggio di non porre ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per ovviare alla grave carenza di personale, l'Amministrazione del lavoro ha già adottato alcune iniziative tendenti ad assicurare il massimo di efficienza ai servizi e a ridurre il disagio degli utenti.

In particolare è stata avviata la meccanizzazione del servizio di collocamento ed è stata sperimentata una dislocazione degli uffici più aderente allo sviluppo e alle relazioni sociali del Paese.

Si è inoltre proceduto ad una semplificazione delle procedure sia in tema di adempimenti statistici afferenti ai dati di occupazione-inoccupazione, sia per ciò che concerne i pagamenti delle indennità di disoccupazione (fase di elaborazione).

Tali iniziative non hanno potuto però colmare la carenza di personale derivata dalla applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha determinato l'esodo di diverse migliaia di impiegati, i cui posti lasciati liberi non possono essere più utilizzati per effetto del meccanismo della indisponibilità dei medesimi alla base di ciascun ruolo.

I risultati dell'applicazione delle norme sul pensionamento anticipato possono così sintetizzarsi: sulle dotazioni organiche originariamente previste in oltre 18.000 unità la Amministrazione del lavoro si troverà a non poter utilizzare, al termine degli esodi, circa 5.500 posti.

Alla data del 1° gennaio 1977 risultano esodate le seguenti unità: ruolo collocatori 1.393; ruolo uffici del lavoro 1.184; ruolo ispettorato del lavoro 549; ruolo amministrazione centrale 220. Per la data del 31 dicembre 1980 restano da esodare: ruolo collocatori 1.300; ruolo uffici del lavoro 500; ruolo ispettorato del lavoro 350; ruolo amministrazione centrale 70.

A questi dati sono da aggiungere le vacanze determinate dai normali collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età per le quali, come è noto, non è possibile procedere al rimpiazzo stante il blocco dei concorsi.

Di tale situazione si sono resi interpreti sia il Parlamento, che in vari ordini del giorno accettati dal Governo in occasione della approvazione dei bilanci preventivi degli anni 1973, 1974, 1975, 1976 e 1977 ha chiesto una rideterminazione dei ruoli organici, sia la Corte dei conti, la quale ha formulato il medesimo rilievo in occasione dell'approvazione del rendiconto generale dello Stato dell'anno 1974.

8. — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Dall'esposizione che precede circa i contenuti del disegno di legge recante nuove norme in materia di occupazione balza evidente l'intendimento di predisporre con la nuova discpilina per i servizi dell'impiego lo strumento legislativo che consentirà una continua ricerca di migliori equilibri sociali attraverso la programmazione e la guida dell'incontro tra offerta e domanda di lavoro anche negli aspetti di mobilità territoriale, settoriale e professionale.

A tale scopo va rilevata l'importanza che si è voluta attribuire all'instaurazione di un rapporto continuativo tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e tra queste e i pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale.

Chiave di volta della nuova disciplina è, infatti, la costituzione di commissioni con poteri deliberativi e decisionali ai fini della definizione degli obiettivi della gestione globale dei servizi dell'impiego.

È stato dato ampio spazio al principio della responsabile partecipazione delle forze sociali e produttive, nel quadro di un'attività che tenda effettivamente alla ricerca dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Si è tenuto conto, cioè, del dato innegabile che il contenuto consueto della politica della manodopera è determinato non solamente attraverso gli indirizzi di carattere generale stabiliti dai poteri centrali dello Stato, ma anche attraverso la contrattazione collettiva che orienta il complesso sistema dei rapporti di lavoro.

Forme di costante collegamento sono state attuate sempre nell'ambito dei nuovi organi collegiali, come pure con il mondo della scuola e con le amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici interessati.

Nel corso dell'elaborazione del testo del disegno di legge, si è constatato che non è praticabile la soluzione che vorrebbe vedere

affidate alle Regioni le funzioni amministrative in materia di collocamento perchè, a parte le ragioni ostative di ordine costituzionale e giuridico-sostanziale, la cennata soluzione sarebbe di difficile attuazione pratica e, comunque, non idonea ad assicurare un servizio nazionale avente caratteristiche unitarie, che deve essere uniforme in tutto il territorio nazionale.

Infatti, punto nodale della riforma che contempera nell'organizzazione e nel funzionamento dei servizi dell'impiego la funzione pubblica statuale, in conformità della convenzione dell'OIL n. 88, ratificata dall'Italia con legge 30 luglio 1952, n. 1089, con gli interessi collettivi delle forze sociali deve essere considerato la disciplina dell'attribuzione delle qualifiche con la conseguente responsabilità del servizio nei confronti di tutti gli interessati sul piano nazionale.

È stato applicato nel modo più completo il principio del decentramento, compatibilmente con il permanere a livello centrale delle sole attribuzioni indispensabili ad assicurare unitarietà e coordinamento al sistema dei servizi dell'impiego.

Conseguentemente tale sistema è informato, inoltre, a criteri di grande flessibilità che, escludendo una struttura rigida verticistica e meramente burocratica, consente in modo agevole e rapido il necessario flusso circolare di informazioni dalle strutture di base a quella centrale e viceversa, nonchè, in via collaterale in uscita e in entrata, in tutte le altre amministrazioni e gli enti interessati alla politica attiva del lavoro.

Infine, con la necessaria gradualità, è lasciato ampio spazio alla sperimentazione di diversificate soluzioni, sia per ciò che concerne la costituzione della rete comprensoriale, sia per ciò che attiene al completamento dell'anagrafe del lavoro.

Per le considerazioni svolte, la nuova disciplina dei servizi dell'impiego, che si propone al Parlamento, è da ritenere valida nei contenuti e idonea a raggiungere gli scopi che si prefigge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORGANI E SERVIZI PER L'IMPIEGO

CAPO I

GLI ORGANI CENTRALI

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione centrale per l'impiego)

È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per l'impiego che:

a) stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica nazionale e le indicazioni della Comunità economica europea;

b) valuta i dati sui fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera e la sua dislocazione, sulla base delle notizie trasmesse dalle commissioni regionali per l'impiego, nonchè sulla base delle rilevazioni e della documentazione in possesso dei servizi di compensazione territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione anche agli obiettivi della politica economica nazionale;

c) individua, sentite le commissioni regionali per l'impiego, i profili professionali consolidati nel mercato del lavoro e ne determina il raggruppamento per fasce omogenee di professionalità in armonia con la classificazione professionale adottata dalla Comunità economica europea e con la contrattazione collettiva, al fine di indicare le linee generali dei programmi professionali delle attività formative e addestrative, le linee di indirizzo per l'attuazione della mobilità territoriale, interprofessionale e intersettoriale dei lavoratori nonchè al fine di stabilire le categorie di lavoratori da assu-

mere in base a richiesta numerica ai sensi del successivo articolo 25;

d) stabilisce le linee di impostazione dei programmi di formazione professionale delle Regioni per coordinarli con le iniziative della Comunità economica europea ai fini del finanziamento del Fondo sociale europeo;

e) determina, sentite le Commissioni regionali per l'impiego, le categorie dei lavoratori specializzati o da adibire ad attività che comportano particolari responsabilità, nonchè le categorie impiegatizie ammesse a richiesta nominativa, ai sensi del successivo articolo 27;

f) esprime pareri in merito alle iniziative concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del collocamento, quale funzione pubblica esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il coordinamento delle norme sul collocamento di speciali categorie di lavoratori e delle categorie protette con le disposizioni della presente legge; la mobilità territoriale, interprofessionale e intersettoriale della manodopera disoccupata anche nell'ambito della Comunità economica europea; le iniziative di utilizzazione della manodopera e le provvidenze a favore dei lavoratori disoccupati;

g) svolge i compiti della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264, che viene soppressa.

Le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a fornire, a richiesta della Commissione, i dati e le informazioni necessari per l'assolvimento dei suoi compiti.

Art. 2.

(*Composizione e funzionamento della Commissione centrale per l'impiego*)

La Commissione centrale per l'impiego è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica tre anni.

La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per

sua delega, da un Sottosegretario di Stato ed è composta da:

1) sedici rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e tre in rappresentanza dei lavoratori autonomi; quattro rappresentanti dei datori di lavoro; i predetti rappresentanti sono scelti fra i designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto del loro grado di rappresentatività sul piano nazionale; trascorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione il Ministro provvede d'ufficio;

2) i dirigenti generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposti alle direzioni generali degli affari generali e del personale, del collocamento della manodopera, dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;

3) un funzionario con qualifica di dirigente generale in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'interno, nonchè da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

4) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o un suo rappresentante;

5) tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Possono essere chiamati di volta in volta a partecipare alle sedute della Commissione rappresentanti di singole Regioni quando vengono trattate questioni di loro prevalente interesse.

La Commissione, per studi e indagini particolari concernenti il mercato del lavoro, può avvalersi anche dell'opera dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori o di altri istituti specializzati.

Per ciascun membro in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro viene nominato un membro supplente.

La Commissione è convocata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni tre mesi, ovvero entro un termine più breve quando egli stesso lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro di cui al numero 1) del precedente secondo comma.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un apposito ufficio nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

La Commissione centrale costituisce nel suo seno comitati, determinandone la composizione e le funzioni, integrati di volta in volta da rappresentanti di associazioni e categorie quando siano trattati problemi concernenti altre materie disciplinate o previste da norme speciali.

I comitati sono convocati dai rispettivi presidenti di propria iniziativa, o su richiesta di un terzo dei componenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione e dei comitati, può fare intervenire a singole riunioni della Commissione o dei comitati stessi il capo dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico-sanitario e rappresentanti di altri Ministeri, istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale, nonchè esperti.

Le norme per il funzionamento della Commissione centrale e dei comitati sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima.

Art. 3.

(Anagrafe del lavoro)

È istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il servizio dell'anagrafe del lavoro, per la raccolta e la

elaborazione dei dati relativi all'occupazione e alla disoccupazione dei lavoratori in Italia e all'estero. Sono escluse dalla rilevazione le forze armate e di polizia.

A tal fine le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, gli enti pubblici in genere, nonchè i privati datori di lavoro, sono tenuti a inviare ai servizi del collocamento la denuncia nominativa del personale in forza con l'indicazione delle rispettive qualifiche; sono altresì tenuti a fornire tutti i dati e le notizie in loro possesso relativamente ai lavoratori da loro dipendenti a qualsiasi titolo.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro, provvederà con proprio decreto, sentita la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 1, ad emanare le norme necessarie per l'attuazione dell'anagrafe del lavoro.

CAPO II

GLI ORGANI PERIFERICI

Art. 4.

(Istituzione delle sezioni comprensoriali)

Per l'espletamento del servizio di collocamento sono istituite le sezioni comprensoriali, operanti in ambiti territoriali di uno o più comuni che presentano caratteristiche omogenee sotto il profilo dell'occupazione dei lavoratori.

Le sezioni comprensoriali sono costituite con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, su conforme deliberazione della Commissione regionale per l'impiego competente per territorio, ai sensi del successivo articolo 12, lettera *l*).

L'adeguamento numerico delle sezioni comprensoriali alle esigenze funzionali del collocamento sarà attuato gradualmente entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(*Compiti delle sezioni comprensoriali*)

La sezione comprensoriale svolge il servizio di collocamento nell'ambito della propria circoscrizione territoriale direttamente o per il tramite delle sezioni comunali e frazionali comprese in tale circoscrizione, sulla base degli indirizzi e delle decisioni adottati dalla Commissione comprensoriale per l'impiego.

Le sezioni comprensoriali, anche avvalendosi dei dati forniti dal Centro elaborazione automatica dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno altresì il compito di effettuare ogni necessaria ricerca per la migliore conoscenza del mercato locale del lavoro e di comunicare i relativi dati alla Commissione comprensoriale per l'impiego.

Contro i provvedimenti del dirigente della sezione comprensoriale concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento, la cancellazione dalle liste stesse, l'assegnazione alle classi e la classificazione professionale dei lavoratori, l'avviamento al lavoro, è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per l'impiego.

Art. 6.

(*Sezioni comunali e frazionali*)

Nelle sezioni comunali e frazionali con minor carico funzionale, da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i compiti connessi con il servizio di collocamento e con il collocamento agricolo sono svolti da personale della sezione compensoriale che, a tal fine, può essere inviato presso una o più sezioni comunali e frazionali.

In caso di deficienza numerica di detto personale, il servizio di cui al primo comma può essere transitoriamente affidato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale a corrispondenti nominati annualmente, con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dall'ar-

ticolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

Il numero dei corrispondenti e il compenso forfettario mensile, che non può comunque superare il trattamento economico complessivo previsto per il personale della carriera esecutiva dello Stato alla qualifica iniziale ridotto del 50 per cento, sono fissati annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

(*Istituzione e compiti delle Commissioni comprensoriali per l'impiego*)

È istituita, presso ciascuna sezione comprensoriale, la Commissione comprensoriale per l'impiego con il compito di individuare, a livello locale, le linee, i programmi e le modalità per realizzare una politica organica ed attiva dell'occupazione, la cui attuazione è affidata alle sezioni comprensoriali.

Inoltre la Commissione:

a) stabilisce ed aggiorna periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento dei lavoratori a richiesta numerica nel caso previsto dal terzo comma del successivo articolo 26;

b) fornisce alla Commissione provinciale per l'impiego elementi e dati circa i fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera nel comprensorio;

c) decide in materia di compensazione territoriale dei lavoratori nell'ambito del comprensorio, tenendo conto dell'ubicazione dell'azienda, dell'entità della richiesta e del carico di disoccupazione di ciascuna sezione del comprensorio;

d) formula proposte ed esprime pareri, su richiesta del presidente, su qualunque altra questione relativa al collocamento e all'assistenza dei lavoratori del comprensorio;

e) svolge, per il comune ove ha sede la sezione comprensoriale e per le località

dove non risultano residenti almeno 100 lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, le funzioni attribuite dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, alla commissione locale per la manodopera agricola; resta ferma la competenza delle commissioni locali per la manodopera agricola istituite nei restanti comuni con più di 100 lavoratori agricoli. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la commissione provinciale per l'impiego di cui al successivo articolo 9, può disporre che per le sezioni di collocamento con meno di 100 lavoratori agricoli dette funzioni siano attribuite alla commissione locale agricola più vicina anzichè a quella comprensoriale;

f) autorizza, ai sensi del successivo articolo 32, il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dall'azienda presso la quale è occupato ad un'altra.

Contro i provvedimenti della Commissione comprensoriale per l'impiego e contro i provvedimenti delle commissioni locali per la manodopera agricola è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, alla Commissione provinciale per l'impiego.

Le commissioni comunali per il collocamento previste dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono soppresse.

Art. 8.

(Composizione e funzionamento delle Commissioni comprensoriali per l'impiego)

Le Commissioni comprensoriali per l'impiego sono nominate con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio e durano in carica tre anni.

Ciascuna commissione è presieduta dal dirigente della sezione comprensoriale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un impiegato da lui delegato ed è composta da un rappresentante dell'amministrazione del comune, sede della sezione compren-

soriale, designato dal consiglio comunale, da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali due in rappresentanza dei lavoratori autonomi, da due rappresentanti dei datori di lavoro e da un rappresentante della scuola, designato dal provveditore agli studi.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

I predetti rappresentanti sono scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto del loro grado di rappresentatività sul piano provinciale; trascorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione, il direttore provvede d'ufficio.

La Commissione comprensoriale per l'impiego costituisce nel suo seno comitati, determinandone la composizione e le funzioni. La composizione dei comitati, integrati di volta in volta da rappresentanti di associazioni e categorie quando siano trattati problemi concernenti altre materie disciplinate o previste da norme speciali, deve rispecchiare la proporzione numerica delle varie rappresentanze sindacali esistenti in seno alla Commissione.

La Commissione e i comitati sono convocati dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori ovvero su richiesta dei rappresentanti dei datori di lavoro.

Le funzioni di segretario della Commissione e dei comitati sono svolte da un dipendente della sezione comprensoriale.

Per la validità delle riunioni della Commissione e dei comitati è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

La Commissione e i comitati deliberano a maggioranza dei presenti e, nel caso di parità, prevale il voto del presidente.

Nel caso di carenza funzionale della Commissione comprensoriale per l'impiego, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale per l'impiego, ne dispone lo scioglimento e provvede alla sua ricostituzione richiedendo, entro trenta giorni,

nuove designazioni. Fino alla sua ricostituzione agli adempimenti di competenza della Commissione comprensoriale provvede il dirigente della sezione comprensoriale.

Art. 9.

(Istituzioni e compiti delle Commissioni provinciali per l'impiego)

Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una Commissione provinciale per l'impiego che, sulla scorta delle direttive emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce i criteri di attuazione, a livello provinciale, di una politica organica e attiva dell'occupazione.

Inoltre la Commissione:

a) individua le località e le categorie professionali con elevato indice di disoccupazione per le quali l'avviamento al lavoro su richiesta numerica debba avvenire secondo la graduatoria di precedenza, ai sensi del successivo articolo 26;

b) dispone, su proposta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un comprensorio concorrano, secondo opportuni criteri di proporzionalità, lavoratori di altri comprensori;

c) formula proposte alla commissione regionale per l'impiego in materia di formazione professionale dei lavoratori, sulla base dei flussi di informazione provenienti dalle sezioni comprensoriali;

d) valuta in base alle previsioni occupazionali dei singoli comprensori i fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera della provincia e comunica i relativi dati ed elementi al provveditore agli studi;

e) propone alla Commissione regionale per l'impiego l'istituzione e la competenza territoriale delle sezioni comprensoriali, tenuto conto, ai fini dell'occupazione, della situazione socio-economica e dei flussi migratori dei lavoratori della zona;

f) svolge le funzioni attribuite dall'articolo 5 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, alla commissione provinciale per la manodopera agricola che viene soppressa.

La Commissione decide in via definitiva sui ricorsi presentati ai sensi degli articoli 5 e 7 della presente legge.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'impiego che decide in via definitiva.

Quando decide sui ricorsi di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 5 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, numero 83, la Commissione è integrata da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e, per le province di Trento e Bolzano, da un rappresentante delle rispettive casse mutue provinciali e, a titolo consultivo, dal direttore provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati o da un suo delegato.

Art. 10.

(*Composizione e funzionamento delle Commissioni provinciali per l'impiego*)

La Commissione provinciale per l'impiego è nominata per la durata di un triennio con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice direttore ed è composta da un rappresentante dell'amministrazione provinciale, da un rappresentante del Provveditorato agli studi, da un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, designati dalle rispettive amministrazioni; da dieci rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda

e due in rappresentanza dei lavoratori autonomi, e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto del loro grado di rappresentatività sul piano provinciale; trascorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione, il direttore provvede d'ufficio.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

La Commissione provinciale per l'impiego costituisce, nel suo seno, comitati determinandone la composizione e le funzioni. La composizione dei comitati, integrati di volta in volta, da rappresentanti di associazioni e categorie quando siano trattati problemi concernenti altre materie disciplinate o previste da norme speciali, deve rispecchiare la proporzione numerica delle varie rappresentanze sindacali esistenti in seno alla Commissione.

La Commissione e i comitati sono convocati dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori ovvero su richiesta dei rappresentanti dei datori di lavoro.

Per la validità delle riunioni della Commissione e dei comitati è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

La Commissione e i comitati deliberano a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della Commissione e dei comitati sono svolte da un impiegato degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel caso di carenza funzionale della Commissione provinciale, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, dispone lo scioglimento della Commissione provinciale stessa. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede alla ricostituzione della Commissione richiedendo, entra trenta giorni, le nuove designazioni. Fino alla ricostituzione, gli adempimenti del-

la Commissione sono svolti dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 11.

(*Istituzione, composizione e funzionamento delle Commissioni regionali per l'impiego*)

Presso ogni Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la Commissione regionale per l'impiego.

La Commissione è nominata, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composta dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, da tre rappresentanti della Regione, dal sovraintendente scolastico regionale o da un suo delegato, da un rappresentante della Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da dieci rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e due in rappresentanza dei lavoratori autonomi, e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto del loro grado di rappresentatività sul piano regionale; trascorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione, il Ministro provvede d'ufficio.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

La Commissione regionale per l'impiego costituisce nel suo seno, determinandone la composizione e le funzioni, comitati la cui nomina è disposta con provvedimento del presidente della Commissione stessa. La composizione dei comitati integrati, di volta in volta, da rappresentanti di associazioni e categorie quando siano trattati problemi concernenti altre materie disciplinate o previste da norme speciali, deve rispecchiare la

proporzione numerica delle rappresentanze sindacali esistenti in seno alla Commissione.

La Commissione e i comitati sono convocati dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei rappresentanti dei lavoratori o su richiesta dei rappresentanti dei datori di lavoro.

Per la validità delle riunioni della Commissione e dei comitati è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione e i comitati deliberano a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della Commissione e dei comitati sono svolte da un impiegato degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel caso di carenza funzionale della Commissione regionale per l'impiego, il Ministro, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dispone lo scioglimento della Commissione regionale stessa dandone comunicazione al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che provvede a richiedere entro trenta giorni le nuove designazioni. Fino alla ricostituzione, agli adempimenti della Commissione provvede il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente e al successivo articolo sono esercitate dalle rispettive province ai sensi dell'articolo 8, punto 23), e dell'articolo 9, punti 4) e 5) ed in applicazione dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 12.

(*Compiti delle Commissioni regionali per l'impiego*)

La Commissione regionale per l'impiego assolve ai seguenti compiti:

a) stabilisce i criteri di attuazione a livello regionale della politica organica e attiva dell'impiego in armonia con gli organi della Regione, utilizzando anche i dati e le informazioni di cui al successivo articolo 22;

b) accerta i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera al fine di attuare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della Regione ed impartisce direttive ai fini della compensazione territoriale della manodopera;

c) propone programmi di attività e di interventi a livello regionale, ai fini della mobilità della manodopera e della formazione professionale, in relazione ai nuovi insediamenti industriali ed agli ampliamenti previsti, nonchè in relazione ai processi di ristrutturazione e riconversione, in coerenza con i piani regionali di sviluppo socio-economico;

d) esprime il proprio parere sugli interventi nell'ambito regionale in ordine alle provvidenze previste dal successivo articolo 35 a favore dei lavoratori che lasciano il luogo di residenza per motivi di lavoro;

e) effettua studi e ricerche sul mercato del lavoro nell'ambito regionale e ne comunica i risultati ai provveditori agli studi;

f) designa un proprio componente quale rappresentante nell'organismo della Regione preposto alla formazione professionale dei lavoratori;

g) formula proposte alla Commissione centrale per l'impiego in merito alla revisione e all'aggiornamento della « classificazione professionale » in uso presso la sezioni degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nonchè in merito ai profili professionali di cui al precedente articolo 1;

h) fornisce alla Regione indicazioni sulle linee di impostazione dei programmi di formazione professionale per il coordinamento con le iniziative della Comunità economica europea ai fini del finanziamento da parte del Fondo sociale europeo;

i) propone alla Commissione centrale per l'impiego, sentite le Commissioni provinciali per l'impiego, le categorie da ammettere a richiesta nominativa, ai sensi del successivo articolo 27, lettera *f*);

l) delibera, sentita la Commissione provinciale per l'impiego, in ordine all'istituzione e alla competenza territoriale delle sezioni comprensoriali;

m) fornisce indicazioni all'amministrazione regionale in materia di localizzazione degli interventi pubblici per la costruzione di alloggi per i lavoratori;

n) decide in via definitiva sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 9;

o) svolge le funzioni attribuite dall'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, alla Commissione regionale per la manodopera agricola che viene soppressa;

p) esprime parere sui ricorsi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 459.

In relazione a particolari situazioni del mercato del lavoro, anche a carattere contingente, determinatesi nell'ambito regionale, la Commissione, sentite le Commissioni provinciali per l'impiego, può proporre alla Commissione centrale per l'impiego che siano ammesse, limitatamente all'ambito della Regione stessa, a richiesta nominativa altre categorie di lavoratori non comprese nel decreto ministeriale di cui all'articolo 27 della presente legge.

TITOLO II

ISCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13.

(*Libretto professionale*)

È istituito il libretto professionale per i lavoratori subordinati.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme per la nuova disciplina del libretto professionale, che verrà rilasciato gratuitamente dalle competenti sezioni degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, anche per i lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da accordi internazionali.

Il libretto professionale è obbligatorio per tutti i lavoratori ad eccezione:

a) dei lavoratori esclusivamente a compartecipazione;

b) del personale assunto dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici non economici mediante concorso pubblico;

c) del personale docente, supplente o incaricato, delle scuole statali.

Il libretto è depositato presso il datore di lavoro nei periodi di occupazione, mentre durante i periodi di disoccupazione è tenuto dal lavoratore medesimo.

Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, restano ferme le norme di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, in quanto compatibili.

Art. 14.

(*Iscrizione nelle liste di collocamento*)

Chiunque aspiri ad essere avviato ad un lavoro subordinato deve iscriversi nelle liste di collocamento presso la sezione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della circoscrizione nella quale ha stabilito la propria residenza.

I lavoratori cittadini dei Paesi della Comunità economica europea sono iscritti nelle predette liste previa esibizione del documento previsto dalle norme comunitarie.

I lavoratori stranieri muniti del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o di documento equipollente, previsto da accordi internazionali, possono essere iscritti in separate liste.

In tutti i casi in cui, per conseguire particolari provvidenze di carattere economico, con esclusione della indennità di disoccupazione, è richiesta la dimostrazione del proprio stato di disoccupazione, l'interessato, anzichè il certificato di iscrizione nelle liste di collocamento, può produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale affermi la detta iscrizione.

Art. 15.

(*Requisiti per l'iscrizione*)

Non possono essere iscritti nelle liste di collocamento coloro i quali non hanno compiuto l'età minima per l'ammissione al lavoro prevista dalla legge.

Coloro che, a norma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di danno o di pregiudizio alla salute ed alla incolumità propria e dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, sono iscritti in liste speciali per l'eventuale avviamento in laboratori protetti.

Per ottenere l'iscrizione nelle liste di collocamento il lavoratore deve esibire il libretto professionale sul quale vengono riportati gli estremi della iscrizione.

Art. 16.

(*Trasferimento dell'iscrizione*)

Il lavoratore che ha ottenuto l'iscrizione nelle liste di collocamento può, in qualsiasi momento e senza cambiare la propria residenza, trasferire la sua iscrizione nelle liste della sezione di altro comune, conservando l'anzianità di iscrizione precedentemente maturata per un massimo di sei mesi.

La richiesta di trasferimento deve essere presentata alla sezione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione del comune di residenza oppure a quella del comune di immigrazione, le quali provvedono alle relative operazioni.

Art. 17.

(*Conferma dello stato di disoccupazione*)

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, hanno l'obbligo di dichiarare alla competente sezione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione la permanenza nel loro stato di disoccupazione entro 60 giorni dalla iscrizione

e successivamente, con periodicità bimestrale.

I lavoratori che non osservano tale adempimento sono cancellati d'ufficio.

Per i lavoratori avviati ai corsi di formazione professionale e ai cantieri di lavoro e di rimboschimento l'accertamento della permanenza nello stato di disoccupazione è fatto d'ufficio.

La cancellazione può essere revocata con provvedimento della sezione in caso di comprovato grave impedimento a fare la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 18.

(*Colloquio preliminare*)

All'atto della prima iscrizione nelle liste di collocamento e, ove se ne ravvisi l'opportunità, anche in occasione della reiscrizione, viene effettuato un colloquio preliminare con il lavoratore al fine di accertare aspirazioni, attitudini, specie e grado di qualificazione e specializzazione professionale dell'interessato, oppure l'eventuale possesso di requisiti di professionalità previsti dal provvedimento ministeriale di cui al successivo articolo 25, primo comma.

A tale scopo la sezione si avvale della documentazione professionale esibita dal lavoratore e di ogni altro sussidio tecnico ritenuto opportuno, nonchè, eventualmente, delle risultanze dell'esame medico e di quello psico-tecnico e del profilo finale formulato al compimento della scuola dell'obbligo.

In caso di insufficiente o inidonea documentazione circa il livello di preparazione professionale dichiarato dall'interessato, la sezione demanda il relativo accertamento alla Commissione di cui al seguente articolo 19.

In caso di prima iscrizione di giovani lavoratori, il colloquio preliminare può essere preceduto da un consiglio di orientamento effettuato presso i Centri di orientamento professionale, istituiti da enti pubblici, amministrazioni regionali e locali o da istituti universitari.

Art. 19.

(*Commissione per l'accertamento del livello professionale*)

È istituita, presso ogni sezione comprensoriale, la Commissione per l'accertamento della specifica professionalità, composta dal dirigente della sezione o da un suo delegato, che la presiede, e da due esperti, di cui uno designato dai datori di lavoro e uno dai lavoratori.

La composizione della Commissione è determinata di volta in volta dal dirigente della sezione comprensoriale in relazione all'accertamento che è chiamata ad effettuare ed i membri esperti devono essere scelti fra quelli iscritti nell'apposito Albo di cui al successivo articolo 20.

La Commissione ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la specifica professionalità del lavoratore, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione o delle attrezzature messe eventualmente a disposizione da aziende.

Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni in favore del centro di formazione professionale o della azienda da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese relative al funzionamento delle Commissioni per l'accertamento del livello professionale fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione per l'accertamento del livello professionale ha, altresì, il compito di effettuare le prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 20.

(*Albo degli esperti*)

È istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, per ciascuna categoria professionale, l'Albo degli

esperti chiamati a far parte delle Commissioni di cui all'articolo precedente.

L'Albo è diviso in due sezioni: una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori.

L'iscrizione all'Albo è disposta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categora più rappresentative sul piano provinciale.

Art. 21.

(*Suddivisione degli iscritti in classi*)

Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Gli iscritti devono essere suddivisi nelle seguenti classi:

Classe 1ª:

Lavoratori disoccupati.

Classe 2ª:

Beneficiari di trattamento ordinario di quiescenza, corrisposto dallo Stato, da enti pubblici e da istituti di previdenza e assistenza sociale, che chiedono di essere avviati al lavoro.

Classe 3ª:

Lavoratori occupati in cerca di diversa occupazione.

All'interno della prima classe possono essere formate sottoclassi comprendenti coloro che, per minorazioni fisiche o per altre cause, emerse nel corso del colloquio di cui al precedente articolo 18, risultino temporaneamente di difficile collocamento.

Entro l'ambito delle classi suddette i lavoratori iscritti devono essere raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categoria professionale e in ciascuna categoria per qualifica e specializzazione.

Coloro che richiedono di essere avviati esclusivamente a lavori di breve durata, o a carattere stagionale, o con particolari caratteristiche di orario, od ai corsi di formazione professionale, sono iscritti in liste separate.

TITOLO III

AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 22.

(*Previsione del fabbisogno di manodopera*)

Ai fini dell'azione promozionale dell'occupazione e della formazione professionale le aziende industriali di nuovo insediamento o che intendono procedere ad ampliamenti degli impianti esistenti, che comportino una ulteriore assunzione di lavoratori, sono tenute a darne comunicazione alla competente sezione comprensoriale, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e alla Regione almeno 120 giorni prima dell'inizio della nuova attività, specificando il numero presumibile dei lavoratori che prevedono di occupare nonchè le relative categorie e qualifiche professionali.

Qualora le iniziative di cui sopra comportino la assunzione di oltre 300 lavoratori, la comunicazione deve essere fatta almeno 180 giorni prima dell'assunzione della manodopera anche se questa sarà addetta ad operazioni necessarie alla realizzazione delle nuove attività.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli istituti pubblici competenti a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali o creditizie o comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico a favore delle imprese di cui ai commi precedenti, possono effettuare le erogazioni o attuare i disposti benefici soltanto previo accertamento che siano stati assolti gli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 23.

(*Richiesta di assunzione*)

I privati datori di lavoro devono richiedere i lavoratori da assumere alla sezione comprensoriale dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce, anche per il tra-

mite della locale sezione comunale o frazionale.

È vietato al datore di lavoro di far pervenire alla competente sezione le richieste di assunzione per il tramite dei lavoratori interessati all'assunzione stessa.

È vietata ogni attività di mediazione, anche a titolo gratuito, comunque organizzata.

All'obbligo di cui al primo comma sono soggette le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonchè gli enti pubblici in generale e gli istituti soggetti alla vigilanza governativa, limitatamente al personale la cui assunzione non avvenga mediante pubblico concorso.

L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo non riguarda i lavoratori esclusivamente a compartecipazione nè il personale docente, supplente o incaricato, delle scuole statali.

I nomi dei lavoratori assunti mediante concorso pubblico o per chiamata diretta, quando questa sia ammessa, nonchè quelli dei lavoratori di cui al comma precedente, devono essere comunicati entro cinque giorni dalla data di assunzione alla sezione dell'Ufficio del lavoro nella cui circoscrizione viene svolta l'attività lavorativa.

Art. 24.

(*Divieto di indagini e accertamenti preliminari — Rifiuto di assunzione*)

È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonchè su fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle capacità professionali del lavoratore.

È altresì fatto divieto di sottoporre il lavoratore da assumere ad accertamenti sanitari se non da parte di organismi pubblici specializzati.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere i lavoratori che siano stati da lui precedentemente licenziati per giusta causa o per giustificato motivo o che, in occasione di precedenti avviamenti con la stessa qualifica, non abbiano superato il prescritto periodo di prova.

Art. 25.

(*Richieste numeriche*)

Le richieste dei lavoratori da assumere devono essere numeriche, per categoria, specializzazione e qualificazione professionale; possono altresì essere avanzate per profili professionali e per fasce di professionalità da stabilirsi a norma del precedente articolo 1 con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Commissione centrale per l'impiego.

Il datore di lavoro può indicare nella richiesta particolari requisiti tecnici o professionali ritenuti indispensabili per motivate esigenze delle tecniche produttive. In tal caso, la richiesta deve preventivamente essere sottoposta all'approvazione della competente Commissione comprensoriale per l'impiego.

La sezione comprensoriale evade la richiesta direttamente o per il tramite di una o più sezioni del comprensorio in conformità delle decisioni adottate dalla Commissione comprensoriale ai sensi del precedente articolo 7, lettera *c*).

Le sezioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono tenute a soddisfare le richieste con lavoratori della categoria indicata in possesso della specializzazione o della qualifica, secondo l'ordine stabilito dai successivi articoli 26 e 28.

Il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti l'avviamento in lavori corrispondenti o adeguati al suo livello professionale, perde l'anzianità di iscrizione maturata all'atto dell'avviamento stesso.

La Sezione comprensoriale che non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alle richieste stesse provvede, entro 5 giorni, a darne comunicazione all'Ufficio del lavoro da cui dipende, ai fini del reperimento dei lavoratori richiesti nell'ambito provinciale.

Qualora tale tentativo dia, totalmente o parzialmente, esito negativo, la richiesta, per la parte insoddisfatta, viene inoltrata all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che, ove occorra, la trasmette ai

competenti servizi per la mobilità territoriale.

Art. 26.

(*Graduatoria di avviamento al lavoro*)

In caso di richiesta numerica, di cui al precedente articolo 25, l'avviamento al lavoro dei lavoratori iscritti alla prima classe, di cui al precedente articolo 21, ha luogo nell'ambito della specializzazione e della qualificazione, in ragione dell'anzianità di iscrizione nella predetta classe.

A parità di anzianità è data preferenza ai lavoratori aventi maggiore carico familiare.

Per le località o per le categorie con elevato indice di disoccupazione, individuate dalla competente Commissione provinciale per l'impiego, viene formulata una graduatoria per i lavoratori iscritti alla prima classe di cui al precedente articolo 21, tenendo conto complessivamente dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, del carico familiare, dello stato di occupazione e sanitario dei componenti del nucleo familiare stesso, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.

La Commissione provinciale per l'impiego può stabilire che i periodi di lavoro prestati in lavorazioni a carattere precario non siano computati ai fini della formazione della graduatoria.

La Commissione determina, a tal fine, le caratteristiche di precarietà delle lavorazioni di cui al comma precedente.

Le graduatorie sono esposte al pubblico.

Art. 27.

(*Richiesta nominativa*)

La richiesta nominativa è ammessa:

a) per i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado componenti il nucleo familiare del datore di lavoro con esclusione delle aziende costituite in forma societaria;

b) per il personale avente funzioni direttive;

c) per gli impiegati di concetto;

d) per gli addetti ai servizi domestici, alla pulizia e alla custodia degli immobili urbani;

e) per i lavoratori destinati ad aziende che impieghino non più di tre dipendenti;

f) per categorie di lavoratori specializzati o da adibire ad attività che comportino particolari responsabilità nonchè per le categorie impiegatizie, determinate dalla Commissione centrale per l'impiego, ai sensi del precedente articolo 1, lettera *e*), e indicate in apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione comprensoriale per l'impiego, accertata la legittimità della richiesta nominativa, la evade per il tramite della sezione territorialmente competente con riferimento alla località nella quale l'azienda è ubicata.

Art. 28.

(*Precedenze e preferenze nell'avviamento*)

I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nelle assunzioni presso l'azienda medesima entro un anno.

A tal fine le richieste, sia numeriche sia nominative, devono contenere la dichiarazione se vi siano stati, nei dodici mesi precedenti, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale con la specificazione, in caso positivo, dei relativi nomi.

I lavoratori avviati, in base alla graduatoria di cui al precedente articolo 26, presso corsi di formazione professionale finanziati dallo Stato o dalle Regioni e finalizzati all'assunzione immediata presso aziende di nuovo insediamento e che intendono procedere ad ampliamenti degli impianti esistenti, che hanno superato la prova finale, hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso dette aziende, al termine dei corsi secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso.

Competente alla formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi di cui al comma precedente ed al successivo avviamento al lavoro è la Commissione comprensoriale nella cui circoscrizione si svolge l'attività alla quale i lavoratori sono stabilmente destinati, anche se il corso stesso si svolge in località diversa.

Salvi interventi eccezionali, previsti dalle leggi in vigore, in favore dei lavoratori sospesi per effetto di ristrutturazione, riorganizzazione e di riconversione aziendale, i lavoratori licenziati per le medesime ragioni devono essere avviati al lavoro, entro un anno dal licenziamento, con precedenza presso aziende che nell'ambito provinciale esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati. Il carattere sostitutivo dell'attività industriale sarà determinato secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Le lavoratrici madri, se già addette ad industrie e a lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, hanno la precedenza nelle assunzioni alla ripresa dell'attività stagionale.

La Commissione regionale per l'impiego, in relazione alla situazione del mercato locale del lavoro, può stabilire che ai lavoratori emigrati rimpatriati in Italia, che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno due anni o per almeno cinque anni nel caso di attività lavorativa a carattere stagionale, sia data la preferenza nell'avviamento al lavoro, qualora il loro rimpatrio sia conseguente al licenziamento disposto dal datore di lavoro straniero per riduzione di personale o per cessazione di attività dell'azienda.

La Commissione stessa può, altresì, disporre che a detti lavoratori sia riconosciuto utile ai fini dell'anzianità di disoccupazione, comunque nel limite massimo di sei mesi, il periodo intercorrente tra la data di licenziamento, di cui al comma precedente, e quella d'iscrizione effettiva nelle liste di collocamento.

Art. 29.

(*Assunzioni dirette per motivi di forza maggiore*)

Nel caso vi sia urgente necessità di evitare danni alle persone, agli impianti o ai beni prodotti e non vi sia la possibilità di rivolgersi tempestivamente alla competente sezione, ovvero questa non possa provvedere all'immediato avviamento, è data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera strettamente necessaria per fronteggiare il pericolo di danno, per un periodo massimo di tre giorni.

Di tali assunzioni il datore di lavoro è tenuto a dare, entro 24 ore, motivata comunicazione alla sezione comprensoriale della località ove si svolgono i lavori, specificando i nomi dei prestatori d'opera assunti.

La sezione procede alla eventuale ratifica entro le 48 ore successive subordinandola, ove ne ravvisi la necessità, all'accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro dell'effettiva esistenza dei motivi di forza maggiore addotti.

Qualora detti motivi non siano riconosciuti, l'assunzione è considerata illegittima e soggetta alle sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 30.

(*Nulla osta di avviamento al lavoro*)

L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata al datore di lavoro dalla competente Sezione comprensoriale per l'impiego, anche per il tramite delle Sezioni comunali e frazionali.

I provvedimenti motivati di diniego di avviamento al lavoro a seguito di richiesta nominativa devono essere notificati dalla competente Sezione al datore di lavoro richiedente, al lavoratore interessato ed al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro tre giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Avverso i provvedimenti di cui al comma precedente chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 20 giorni alla Commissione provinciale per l'impiego, che è tenuta a pronunciarsi entro 15 giorni.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale per l'impiego, o, in caso di mancata pronuncia nel termine sopra indicato, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, il quale decide in via definitiva, sentita la Commissione regionale per l'impiego.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni della presente legge. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione il quale decide in via definitiva, sentita la Commissione regionale per l'impiego.

Art. 31.

(*Mansioni e variazioni di qualifica*)

Il datore di lavoro è tenuto ad adibire il prestatore d'opera assunto alle mansioni rispondenti alla categoria ed alla qualifica professionale specificata nella richiesta di assunzione.

È fatto, altresì, obbligo al datore di lavoro di comunicare, entro cinque giorni, alla Sezione di collocamento che ha provveduto all'avviamento, ogni modifica intervenuta nelle mansioni che comporti variazione nella qualifica del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Art. 32.

(*Passaggio diretto ed immediato da un'azienda ad un'altra*)

Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato

ad un'altra è consentito ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) che il precedente rapporto di lavoro sia stato legittimamente instaurato per il tramite della sezione di collocamento, che il lavoratore abbia effettivamente prestato la propria attività per almeno sei mesi presso l'azienda di provenienza e che siano state rispettate le norme in materia previdenziale e assistenziale;

b) che non siano disponibili lavoratori della stessa qualifica che abbiano diritto alla precedenza, ai sensi del precedente articolo 28, nella riassunzione.

L'autorizzazione al passaggio viene rilasciata dalla competente Commissione comprensoriale previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti *a*) e *b*).

Il provvedimento motivato di diniego deve essere immediatamente notificato dalla competente sezione al datore di lavoro richiedente, al lavoratore interessato ed al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Nel caso in cui la Commissione neghi la autorizzazione, ovvero non si pronunci entro venti giorni, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro il quale decide, in via definitiva, sentita la Commissione provinciale di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 33.

(*Notifica di licenziamento*)

I privati datori di lavoro nonchè le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate e regionalizzate, nonchè gli enti pubblici in genere e gli istituti soggetti a vigilanza governativa, sono tenuti a comunicare, entro 5 giorni, alla sezione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione

si è svolta l'attività lavorativa, i nomi, le qualifiche e la residenza dei lavoratori di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro.

In detta comunicazione deve essere specificato il motivo della cessazione del rapporto.

Art. 34.

(*Collocamenti speciali*)

Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o per categorie specializzate, con forme particolari, può essere disposto che il servizio di collocamento esercitato dagli organi previsti dalla presente legge, ovvero da uffici speciali del lavoro, sia disciplinato da norme speciali da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Restano in vigore i collocamenti di speciali categorie di lavoratori già istituiti, fino a quando non si provvederà diversamente ai sensi del comma precedente.

Per la particolare categoria della gente dell'aria viene istituito uno speciale ufficio nazionale di collocamento con sede in Roma e sezioni a Milano, Napoli e Palermo.

Art. 35.

(*Assistenza ai lavoratori migranti*)

I lavoratori disoccupati, iscritti nella prima classe di cui al precedente articolo 21 presso la sezione di collocamento del comune di residenza che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di mobilità territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lasciano il luogo di residenza, beneficiano:

a) dell'assistenza concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini

del reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all'interno dello Stato ed all'estero;

b) dell'indennità di nuova sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie e del rimborso delle spese di trasporto del mobilio, in conformità della disciplina del Fondo sociale europeo, di cui al Regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee dell'8 novembre 1971, n. 2396, 2397 e 2398, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 36.

(*Disposizioni finanziarie*)

Alle spese di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del precedente articolo 35 si provvede con i fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 37.

(*Sanzioni penali*)

Chiunque esercita la mediazione, in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000. Se vi è scopo di lucro la pena è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire 2.000.000.

Il datore di lavoro che assume persone non munite di regolare libretto professionale o omette di consegnare nel termine prescritto il libretto professionale al lavoratore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni lavoratore a cui si riferisce la contravvenzione, fino al massimo com-

plessivo di lire 1.000.000 e senza pregiudizio delle altre responsabilità.

Ad eguale pena soggiace il datore di lavoro che omette di effettuare sul libretto professionale le prescritte annotazioni e dichiarazioni o che le effettua in maniera inesatta o incompleta.

Il datore di lavoro che assume lavoratori non per il tramite delle Sezioni degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000 per ogni lavoratore assunto. La stessa pena si applica al datore di lavoro che assume lavoratori mediante passaggio diretto ed immediato da altra azienda senza la preventiva autorizzazione prevista dal precedente articolo 32.

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 29 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore assunto e per ogni giornata di lavoro prestato; la pena è di lire 500.000 per ogni lavoratore assunto, nel caso in cui sia accertata l'inesistenza dei motivi di forza maggiore addotti per l'assunzione diretta.

Il datore di lavoro che non comunica nei termini di cui agli articoli 31 e 33 della presente legge i cambiamenti di qualifica effettuati e la cessazione del rapporto di lavoro è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 20.000 per ogni lavoratore.

Il lavoratore, che all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione non denuncia di essere già occupato, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Il datore di lavoro, il quale adibisce a mansioni corrispondenti a qualifiche soggette a richiesta numerica lavoratori in possesso di qualifiche che ne hanno consentito l'avviamento in accoglimento di richiesta nominativa, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per ogni lavoratore.

Quando per le condizioni economiche del reo le ammende stabilite dai commi precedenti possono presumersi inefficaci, anche se applicate nella massima misura, il giudice ha la facoltà di aumentarle fino al quintuplo.

Art. 38.

(*Locali delle Sezioni*)

I Comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento.

Art. 39.

(*Unificazione di organi collegiali*)

Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppresse:

1) la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico, istituita dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1958, n. 339. I relativi compiti sono attribuiti alla Commissione centrale per l'impiego;

2) la Sottocommissione centrale istituita dall'articolo 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482. I relativi compiti sono attribuiti alla Commisisone centrale per l'impiego;

3) la Commissione centrale per il controllo del lavoro a domicilio, istituita dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 877. I relativi compiti sono attribuiti alla Commissione centrale per l'impiego;

4) le Commissioni regionali per il controllo del lavoro a domicilio istituite dall'articolo 6 della legge 18 dicembre 1973, numero 877. I relativi compiti sono attribuiti alle Commissioni regionali per l'impiego;

5) le Commissioni provinciali per il personale domestico istituite dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 339. I relativi compiti sono attribuiti alle Commissioni provinciali per l'impiego;

6) le Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, istituite dall'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482. I relativi compiti sono attribuiti alle Commissioni provinciali per l'impiego;

7) le Commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio istituite dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877. I relativi compiti sono attribuiti alle Commissioni provinciali per l'impiego;

8) le Commissioni comunali per il lavoro a domicilio istituite dall'articolo 5 della

legge 18 dicembre 1973, n. 877. I relativi compiti sono attribuiti alle Commissioni comprensoriali per l'impiego.

Art. 40.

(*Disposizioni finali e transitorie*)

I richiami alla legge 29 aprile 1949, numero 264, contenuti negli articoli 2, comma II; 3, punto 5); 4, comma II; 6, comma IV e 9, comma I, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, devono intendersi riferiti rispettivamente alle norme di cui alla presente legge.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 27 della presente legge, si applicano le disposizioni previste, in materia di richiesta nominativa, dall'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Sono abrogati i titoli I e II della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.

È abrogato l'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 339.

La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 41.

(*Personale*)

Per i compiti operativi previsti dalla presente legge e per le esigenze di funzionamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonchè delle altre Amministrazioni dello Stato, il personale delle gestioni mutualistiche, di cui è prevista la soppressione ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, può essere comandato a prestare servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le altre Amministrazioni dello Stato.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Mini-

stro competente e con il Ministro del tesoro, saranno determinati i contingenti del personale da comandare ai sensi del precedente comma.

La spesa relativa resta a carico delle gestioni degli enti da cui il suddetto personale dipende.

Le norme di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.